

ALLEGATO A
comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti

"Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati
stagione invernale 2023-2024"

1. Periodo di attuazione delle misure

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1 ottobre al 30 aprile.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata "Mirano":

| | |
|--|---|
| Nessuna allerta - verde | Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto. |
| Livello di allerta 1 - arancio | Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo. |
| Livello di allerta 2 - rosso | Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo. |
| Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. | |

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

3. TRASPORTI

| | Cosa | Durata temporale | Ambito di applicazione |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 3,3. | Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza | | |
| Nessuna allerta VERDE | Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i> | Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 17/12 al 07/01 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30 | Intero territorio: viabilità comunale |
| Livello di allerta 1 ARANCIO | Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i> | Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 17/12 al 07/01 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30 | Intero territorio: viabilità comunale |
| Livello di allerta 2 ROSSO | Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 | Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 17/12 al 26/12 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30 | Intero territorio: viabilità comunale |

| | | | |
|-------------|--|--|----------------------------|
| | <i>Deroghe al punto 6</i> | | |
| 3.4. | <p>Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea,</p> <p>Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico,</p> <p>Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e</p> <p>Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione</p> | Dal 1 ottobre al 30 aprile | Intero territorio comunale |
| 3.5. | Implementazione dei controlli circolazione stradale | In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico | Intero territorio comunale |

4. IMPIANTI TERMICI

| | Cosa | Durata temporale | Ambito |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| 4.1. | Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto | | |
| Nessuna allerta VERDE | <p>Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> | Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica | Tutto il territorio comunale |

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| | Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo) | | |
| Livello di allerta 1 ARANCIO | <p>Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p> | Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica | Tutto il territorio comunale |
| Livello di allerta 2 ROSSO | <p>Limitazione temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p> | Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica | Tutto il territorio comunale |
| 4.2. | Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose | In concomitanza con le limitazioni | Tutto il territorio comunale |

5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI

| | Cosa | Durata temporale | Ambito |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 5.1. | Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza | | |
| Nessuna allerta VERDE | <p>Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali</p> <p>Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006.</p> <p>Deroghe: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali</p> | <p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> | Tutto il territorio comunale |
| Livello di allerta 1 ARANCIO | <p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Deroghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p> | <p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p> | Tutto il territorio comunale |
| Livello di allerta 2 ROSSO | <p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione</p> | <p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p> | Tutto il territorio comunale |

| | | | |
|------|--|------------------------------------|------------------------------|
| | regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. Deroghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato | | |
| 5.2 | Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore Deroga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati | Continua | Tutto il territorio comunale |
| 5.3. | Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici | In concomitanza con le limitazioni | Tutto il territorio comunale |

6. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art.

60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.